

News

DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

Decreto Legge 30 Dicembre 2021 n° 229

DISPOSIZIONE VALIDA DAL 10.01.2022 AL 31.03.2022



CALE SERVE IL SUPER GREEN PASS?

SUMAZIONI AL TAVOLO ALL'INTERNO

SUMAZIONI AL TAVOLO ESTERNO

SUMAZIONI AL BANCO

ARE L'ASPORTO

**VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)
PER MEZZO DELL'APP GOVERNATIVA "VERIFICA C19"**

**NON APPLICATE TUTTE LE NORME ANTI-COVID PREVISTE.
BASTA IL SUPER GREEN PASS PER TUTELARE LA NOSTRA SALUTE.**

... e per aver contribuito al rispetto delle **disposizioni nazionali e regionali vigenti**

[DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229](#)

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

~~Si riassume il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese, così come risultanti dalle bozze del provvedimento e dal comunicato stampa diramato al termine della riunione.~~

Green pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, il green pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

CONFCOMMERCIO

Il direttore

Dott. Francesco Alfieri